

ALLEGATO "C" AL N. 8.961 DI RACCOLTA

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"BIO ENERGIA FIEMME S.P.A."**

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata "BIO ENERGIA FIEMME S.P.A.".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Cavalese (TN).

L'organo amministrativo potrà istituire, modificare o sopprimere filiali, uffici e rappresentanze su tutto il territorio nazionale, nonché variare la sede sociale nell'ambito del Comune di Cavalese. Per il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Cavalese sarà necessaria la deliberazione dell'assemblea dei soci.

La società potrà con delibera di assemblea straordinaria istituire e sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrecenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per volontà dell'assemblea.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori relativi alla produzione di energia e tutela dell'ambiente ed il risparmio energetico ed in particolare delle seguenti attività:

- a) la costruzione, la gestione, la manutenzione di centrali ed impianti di teleriscaldamento, di reti di distribuzione di calore, di impianti di cogenerazione di energia in genere;
- b) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia-gestione calore";
- c) produzione, acquisto, trasporto e commercializzazione, nonché il trattamento e la distribuzione di gas combustibili, del calore, dei fluidi energetici in generale e di biomasse;
- d) gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, tossici, nocivi, fanghi e gestione della raccolta differenziata;
- e) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti ed in particolare di impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di valorizzazione;
- f) captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico batteriologiche, servizi di fognatura e servizi di depurazione acque delle acque reflue, previsti dall'art. 4 comma 1 lettera f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni (ciclo integrale delle acque).
- g) tutela e gestione dell'igiene ambientale;
- h) realizzazione e gestione in proprio e/o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti, e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di studio, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;
- i) gestione di pubblico trasporto di cose e/o persone;
- l) realizzazione, esercizio e gestione di impianti di reti di pubblica illuminazione;
- m) produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore anche combinata e loro utilizzazione, acquisto e/o vendita nelle forme consentite dalla legge.

La società potrà operare in tutti i settori che abbiano attinenza con la tutela dell'ambiente ed il risparmio energetico, promuovendo studi, sperimentazioni e progettazioni, realizzando e gestendo impianti ed opere, nonché prestando assistenza tecnica, organizzativa e gestionale per l'attività menzionata, anche in ordine alla formazione del personale, avvalendosi di strutture proprie o ad essa collegate o attraverso la collaborazione di soggetti diversi.

Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, commerciali e industriali, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o ad esso connesse, con espressa esclusione per le operazioni di acquisto e vendita mediante offerta al pubblico, di valori mobiliari diversi da azioni ed obbligazioni e di altre attività finanziarie. Potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purchè tale partecipazione sia, nella misura, funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Sempre con riferimento all'oggetto sociale, la società può altresì prestare garanzie reali e personali, fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

I soci, gli amministratori, i sindaci e il revisore devono comunicare con lettera raccomandata il cambiamento del proprio domicilio.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 6.417.240 (seimilioniquattrocentodiciassettemiladuecentoquaranta) diviso in numero 1.069.540 (unmilionesessantannovemilacinquecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 6 (sei) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

In caso di aumento di capitale sociale i versamenti dovranno essere fatti dai soci nel tempo e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

Articolo 7 - Obbligazioni e strumenti finanziari diversi

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative. L'emissione delle obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo. L'emissione di obbligazioni convertibili deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 21 dello Statuto. La deliberazione di emissione di obbligazioni deve risultare da verbale redatto da notaio.

La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma Codice Civile. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Articolo 8 - Azioni

Ogni azione è indivisibile e dà diritto al voto in assemblea ed alla percezione dei dividendi.

Le azioni sono nominative e quando siano interamente liberate e la legge lo consenta, possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese del socio.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e seguenti Codice Civile. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. Se esso non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno solo dei comproprietari delle azioni sono efficaci nei confronti di tutti i comproprietari che rispondono in solido delle obbligazioni da esse derivanti.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti Codice Civile.

La Società controllata da altra Società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 10 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 12 - Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349 comma primo Codice Civile.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso

terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo Codice Civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13 - Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 Codice Civile, devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo Codice Civile.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* Codice Civile.

Articolo 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, nei casi previsti dalla legge, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 7 del presente statuto;
- d) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 7 del presente statuto.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero nell'ambito della Provincia di Trento, in località facilmente raggiungibili con co-

muni mezzi di trasporto.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero nel quotidiano "L'Adige", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può altresì essere convocata mediante avviso spedito a tutti i soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea: l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 18 - Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In questo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 21 - Assemblea straordinaria:

determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

Articolo 22 - Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 23 - Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti nel libro soci almeno 2 (due) giorni prima e che nello stesso termine hanno depositato le azioni presso la sede sociale o presso le aziende di Credito indicate nell'avviso di convocazione, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 25 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

Ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile, i soci possono farsi rappresentare con delega scritta, solo da un altro socio.

La delega deve essere conferita per iscritto e può essere redatta in calce alla scheda di convocazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 26 - Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione ovvero, da un amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento fungerà da Presidente la persona scelta a maggioranza dai soci presenti.

L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) consentire l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) indicare su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente

il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Articolo 28 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 29 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

Articolo 30 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 31 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonchè tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo

2381, comma quarto Codice Civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Saranno adottate dall'Organo Amministrativo in luogo dell'assemblea dei soci, a meno che l'Organo Amministrativo non ritenga di demandarlo alla decisione dell'assemblea, le decisioni relative a:

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società.

Le decisioni dell'Organo amministrativo sulle materie di cui al precedente comma, debbono essere adottate con verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Articolo 32 - Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 Codice Civile.

Articolo 33 - Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto di undici membri, anche non soci, nel modo seguente:

- numero tre membri di diritto nominati ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile, dal Comune di Cavalese;
- numero otto membri elettivi nominati dall'Assemblea.

Qualora il Comune di Cavalese per qualsiasi motivo non provveda alla nomina dei tre membri di diritto, l'Assemblea nominerà anche quelli di competenza del Comune di Cavalese.

Gli amministratori nominati dal Comune di Cavalese possono essere revocati o sostituiti, anche senza giusta causa, solo dall'ente che li ha nominati.

In tale ipotesi, gli stessi non hanno diritto nei confronti dell'Ente a risarcimento danni.

Articolo 34 - Durata e sostituzione dell'organo amministrativo

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 35 - Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazio-

ne, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 36 - Delibere dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in luoghi facilmente raggiungibili con mezzi meccanici.

L'organo amministrativo si raduna tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dal Collegio Sindacale, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, telegramma o posta elettronica, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età.

L'organo amministrativo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate sull'apposito libro sociale a cura del Presidente della riunione e del Segretario.

Articolo 37 - Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vicepresidente, se nominato, e nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati ed al Comitato Esecutivo, spetta la rappresentanza generale della Società.

Se nominato, il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Oltre al direttore generale, l'amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 38 - Remunerazione degli amministratori

Ai membri dell'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

L'assemblea ordinaria potrà altresì determinare annualmente una somma da accantonare quale indennità da corrispondere agli amministratori alla fine del loro mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, vicepresidente e di quelli facenti parte del comitato esecutivo, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

Articolo 39 - Responsabilità degli amministratori per sanzioni

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno alla società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 40 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile sulla società, salvo che per diverse ed inderogabili disposizioni di legge ovvero per una diversa decisione dell'assemblea ordinaria, tale controllo sia affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis primo e secondo comma Codice Civile.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti così nominati:

- Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente, ai sensi di quanto previsto dagli art. 2449 e 2450 del Codice Civile, nominati dal Comune di Cavalese;
- Il presidente del Collegio, un Sindaco effettivo ed uno dei Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.

Qualora il Comune di Cavalese per qualsiasi motivo non provveda a nominare i Sindaci di sua competenza, gli stessi saranno nominati dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina anche il compenso spettante ai Sindaci.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle

modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

I sindaci sono rieleggibili.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio deve essere comunicato ai sindaci corredato dalla relazione e dei documenti giustificativi, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale ordinaria; esso viene depositato presso la sede sociale in visione ai soci, almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa, unitamente alle relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e salvo che l'assemblea non deliberi accantonamenti a fondi di riserva straordinaria, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva ordinaria dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 Codice Civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-*quater* e 2473 Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Articolo 43 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni in via rituale e secondo diritto.

L'arbitro determinerà le spese della procedura arbitrale e come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Articolo 44 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.TO GIACOMUZZI MARIO

F.TO PAOLO SECCO

F.TO TIZIANO GREGORI (L.S.).